

TI_GERICHTE 60.2009.221 vom 9. Juli 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-07-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2009.221

FR: TI_GERICHTE 60.2009.221 du 9 juillet 2010

IT: TI_GERICHTE 60.2009.221 del 9 luglio 2010

Regeste

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale

Erwägungen

E. 10

min per AI 197, 480 min per esame atti, 100 min per colloqui con cliente, 50 min per colloqui con terzi, 40 min per scritti a cliente ed a terzi], CHF 660.-- inerenti gli anni 1996-1998 (a CHF 220.--/ora, con IVA al 6.5%) [180 min, pari a 3 ore, di cui 100 min per esame atti, 30 min per colloqui con cliente, 20 min per colloqui con terzi, 30 min per scritti a cliente ed a terzi], CHF 330.-- inerenti gli anni 1999-2000 (a CHF 220.--/ora, con al IVA al 7.5%) [90 min, pari a 1 ora e 30 min, di cui 30 min per esame atti, 30 min per colloqui con cliente, 10 min per colloqui con terzi, 20 min per scritti a cliente ed a terzi] e CHF 10'312.50 inerenti l'anno 2001 (a CHF 250.--/ora, con IVA al 7.6%) [2475 min, pari a 41 ore e 15 min, di cui 10 min per AI 217, 1800 min per esame degli atti e preparazione del dibattimento, 75 min per dibattimento, 500 min per colloqui con cliente, 60 min per colloqui con terzi, 30 min per scritti al cliente ed a terzi]; che le spese, calcolate forzatamente in modo approssimativo, ammontano a CHF 953.-- [CHF 618.-- per gli anni 1992-1994 (senza IVA) (AI 86, 95, 96, 107, 124, 149, 154, 161, 162, 168, CHF 348.--; apertura incarto, CHF 50.--; scritti al cliente ed a terzi, CHF 70.--; spese telefoniche, CHF 30.--, fotocopie, CHF 120.--); CHF 200.-- per gli anni 1995-1998 (IVA al 6.5%) (AI 197, 198, CHF 50.--; scritti al cliente ed a terzi, CHF 50.--; spese telefoniche, CHF 30.--; fotocopie, CHF 70.--); CHF 60.-- per gli anni 1999-2000 (IVA al 7.5%) (scritti al cliente ed a terzi, CHF 20.--; spese telefoniche, CHF 10.--; fotocopie, CHF 30.--), CHF 75.-- per l'anno 2001 (IVA al 7.6%) (AI 217, CHF 5.--, scritti al cliente e a terzi, CHF 30.--; spese telefoniche, CHF 10.--; fotocopie, CHF 30.--); che l'IVA assomma a CHF 1'054.45 [CHF 235.75 inerenti CHF 3'426.65 di onorario e CHF 200.-- di spese (anni 1995-1998: IVA al 6.5%); CHF 29.25 inerenti CHF 330.-- di onorario e CHF 60.-- di spese (anni 1999-2000: IVA al 7.5%); CHF 789.45 inerenti CHF 10'312.50 di onorario e CHF 75.-- di spese (anno 2001: IVA al 7.6%)]; che, con riferimento al patrocinio dell'avv. _____, all'istante va rifiuta la somma di CHF 30'093.25, di cui CHF 28'085.80 per onorario, CHF 953.-- per spese e CHF 1'054.45 per IVA; che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall'introduzione in data 5.6.2009 della presente istanza; che l'avv. PR 1 ha assunto il mandato nel mese di maggio 2008 (AI 243), dopo le note vicende riguardanti l'avv. _____ e dopo che dal 2001 nulla era più intervenuto: si giustifica di conseguenza rifondere gli oneri legali inerenti il suo patrocinio; che il legale si è sostanzialmente limitato a sollecitare l'emanazione di un decreto di abbandono per intervenuta prescrizione

dell'azione penale (AI 243, 244, 245, 246, 247); che, in ragione del motivo per cui era stato chiesto l'abbandono del procedimento penale, manifestamente dato, erano sufficienti i predetti scritti al magistrato inquirente (inutili, quindi, i colloqui e gli incontri con il procuratore pubblico, indicati nel doc. D, allegato all'istanza 5/8.6.2009); che a titolo di onorario va rifiuto l'importo di CHF 1'395.85, ovvero 335 min, pari a 5 ore e 35 min, a CHF 250.--/ora, di cui 35 min per gli scritti al procuratore pubblico (AI 243, 244, 245, 246, 247), 120 min per i colloqui con il cliente e 180 min per l'esame degli atti; che a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 130.-- (di cui CHF 50.-- per apertura incarto, CHF 70.-- per scritti e CHF 10.-- per telefonate al cliente), e l'IVA, pari a CHF 115.95; che, in merito al patrocinio dell'avv. PR 1, all'istante va rifiuto l'importo di CHF 1'641.80, oltre interessi – come in precedenza – dal 5.6.2009; che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “ tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione ” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “ danno patrimoniale, materiale ” e cioè del *lucrum cessans* e del *damnum emergens* in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422); che l' accusato prosciolti che postula il risarcimento di un danno materiale deve provarne l'esistenza, l'entità ed il nesso causale naturale ed adeguato tra il nocumento ed il procedimento penale [N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 506: “ (...) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolti ”] (cfr., sul nesso causale naturale ed adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004); che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7); che l'istante postula, a titolo di perdita di guadagno, la somma di CHF 139'812.--, oltre interessi; che, a suo dire, le accuse prospettategli avrebbero gravemente minato la sua credibilità in ambito lavorativo; che durante la carcerazione preventiva sarebbe stato licenziato da _____, per la quale sarebbe stato attivo dal 1986, con un salario medio annuo di CHF 51'000.--; che dalla scarcerazione sino al mese di giugno 1995 non avrebbe beneficiato dello stipendio indicato o di altra entrata (fatta eccezione per alcune indennità di disoccupazione), per cui non sarebbe stato in grado di provvedere al mantenimento suo e della sua famiglia; che si giustificerebbe pertanto il risarcimento della perdita di guadagno, “ (...) il cui nesso causale con l'apertura dei procedimenti penali nei suoi confronti è manifesto, (...) ” (istanza 5/8.6.2009, p. 13); che, interrogato il 15.7.1992, giorno del suo arresto, ha dichiarato – tra l'altro – che “ svolgo attività di commerciante e devo dire che sino a qualche mese fa io facevo parte della direzione della ditta _____ con sede a _____ in via _____. Da un mese a questa parte sono in trattativa che (recte: con) la società _____ con sede a _____ per entrare come agente commerciale. (...) Vorrei dare alcuni particolari sulla fallita società _____; fu fondata nel 1983 da me con altri due soci _____ residenti uno in _____ e l'altro in _____. In questi anni devo dire che abbiamo cambiato diverse maestranze o meglio personale impiegato nei vari lavori all'interno della ditta. Anche mio fratello _____ ha lavorato come direttore in _____ e lasciò tale impiego circa un anno e mezzo prima. Tale ditta ha chiuso circa nel gennaio 92 con un fallimento. E' giusto dire che io ho svolto le mie mansioni dirigenziali dal 1985 sino al giorno della citata chiusura ” (verbale di interrogatorio 15.7.1992, p. 1); che l'estratto del

registro di commercio conferma che la società in questione è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto 13.12.1991 della Pretura del distretto di _____ (AI 191); che, in queste circostanze, in ragione delle dichiarazioni medesime dell'istante, è manifesto che il danno invocato – perdita di guadagno pari a CHF 139'182.-- da ricondurre al licenziamento intervenuto nel corso della detenzione preventiva [“ Durante la carcerazione preventiva IS 1 è stato licenziato dalla società _____, (...) ” (istanza 5/8.6.2009, p. 13)] – è inesistente: per suo dire, infatti, al momento del suo arresto non lavorava più per detta società, chiusa in seguito a fallimento; che il doc. F allegato all'istanza 5/8.6.2009 – estratto conto individuale dell'Istituto delle assicurazioni sociali – indica del resto che era “ persona senza attività lucrativa ” fin dal mese di gennaio 1992; che è invero abusivo postulare una perdita di guadagno palesemente infondata in considerazione del suo stesso dire, ciò di cui si terrà evidentemente conto nel calcolo della tassa di giustizia; che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto; che la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7); che l'art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo; che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446); che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229); che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “ metodo bifasico ” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, *Le tort moral*, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, *Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug*; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5); che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione; che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti); che l'allora Camera d'accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111); che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato; che, benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica; che l'istante domanda CHF 57'050.-- (CHF 350.--/giorno per i 163 giorni di carcerazione), oltre interessi, per torto morale; che IS 1 è stato arrestato il 15.7.1992 con le accuse di ripetuta truffa e di ripetuta falsità in documenti; che con decisione 14.12.1992 la Camera dei

ricorsi penali ha concesso all'istante la libertà provvisoria ad alcune condizioni (AI 116); che l'accusato è stato scarcerato il 24.12.1992 (AI 125); che la privazione della libertà ha quindi avuto una durata di 163 giorni; che per detti 163 giorni di carcerazione va anzitutto riconosciuto un importo base di CHF 24'450.-- (CHF 150.--/giorno, somma che questa Camera ammette per carcerazioni da due a cinque mesi), oltre interessi dal 25.7.2008, come postulato (data posteriore alla scarcerazione, da cui – se così richiesti – vengono riconosciuti gli interessi); che si deve ora esaminare se questo importo debba essere aumentato o diminuito; che il procedimento penale promosso a suo carico gli avrebbe incontestabilmente causato delle lesioni particolarmente gravi della personalità siccome accusato di reati gravi, che avrebbero gettato discredito sui di lui privatamente e professionalmente e sui suoi familiari; che avrebbe trascorso un lungo periodo in detenzione (in buona parte presso le carceri pretoriali in condizioni notoriamente precarie) malgrado le scarse e fragili prove raccolte; che il suo stato di grande sofferenza, che avrebbe sopportato e che sopporterebbe tuttora, sarebbe confermato dal certificato medico del dr. med.

_____ ; che l'ammontare dell'indennità dovrebbe tenere conto che è stato oggetto di un lungo ed inconcludente procedimento penale terminato con un decreto di abbandono emanato ad oltre 16 anni dal suo arresto, anni che avrebbe vissuto nell'angoscia; che ci sarebbe stato un vero e proprio tracollo della vita professionale e negli affetti familiari che avrebbero accentuato il suo grave travaglio morale; che i reati ipotizzati al momento dell'arresto – ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti – si possono reputare relativamente gravi, ma non infamanti; che il certificato medico del marzo 2009 (dr. med. _____, _____) attesta che l'istante “ nel periodo di grave tormento dovuto alla carcerazione, subita nel periodo luglio – dicembre 1992, è stato travolto da una importante depressione caratterizzata da indolenza e tratti abbandonici e non gli importava più granché della sua vita ” (doc. E, allegato all'istanza 5/8.6.2009); che detto certificato riferisce quindi soltanto di uno stato depressivo durante la carcerazione preventiva: non riporta ulteriori conseguenze alla di lui salute, come pretende IS 1 [“ Lo stato di grande sofferenza che ha sopportato e sopporta tuttora l'istante trova conferma nel certificato medico (...) ” (istanza 5/8.6.2009, p. 9)]; che è nell'ordine generale delle cose che, nel corso di una privazione della libertà, possa subentrare una depressione, di cui tuttavia tiene già conto l'importo base assegnato; che, inoltre, il 28.7.1992 è stato disposto il suo trasferimento, a partire dal 30.7.1992, presso il PCT “ La Stampa ” (AI 57), per cui i giorni trascorsi presso le carceri pretoriali sono stati limitati; che, come esposto con riferimento al danno materiale, non si può manifestamente reputare che l'arresto ed il seguente procedimento penale [“ Dall'estate 1992 (...) ” (istanza 5/8.6.2009, p. 10)] gli abbiano cagionato “ (...) un vero e proprio tracollo della vita professionale (...) ” (istanza 5/8.6.2009, p. 10), come preteso; che non comprova che gli affetti familiari abbiano sofferto in maniera straordinaria, ovvero oltre quanto si possa considerare normale quando una persona è oggetto di procedimento penale; che la violazione del principio di celerità è stata sanzionata con la non considerazione della colpa di IS 1 nell'apertura del procedimento penale, colpa che avrebbe giustificato una riduzione dell'indennità e quindi anche del torto morale; che, in queste circostanze, in difetto di ragioni atte ad aumentare o diminuire la somma base, si riconosce, a titolo di torto morale, l'importo complessivo di CHF 24'450.--, oltre interessi, cifra che tiene conto degli inconvenienti legati ad un procedimento penale (interrogatori, ecc.) e della soddisfazione personale già derivabile dal fatto che il procedimento penale è stato abbandonato per prescrizione dell'azione penale; che, a titolo di ripetibili, domanda l'importo di CHF 5'000.--; che – nella commisurazione dell'onorario relativo alla formulazione dell'istanza di

indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame; che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari; che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie; che – tutto ciò considerato, ritenuto il solo (molto) parziale accoglimento dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 1’000.--, comprendente onorario, spese ed IVA; che ad IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo di CHF 57’185.05, di cui CHF 31’735.05, oltre interessi, per spese legali (CHF 30’093.25 per il patrocinio dell’avv. _____ e CHF 1’641.80 per il patrocinio dell’avv. PR 1), CHF 24’450.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 1’000.-- per ripetibili; che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG; che la tassa di giustizia di CHF 10’000.-- (per tenere conto del carattere abusivo della richiesta di danno materiale) e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 10’050.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 8’000.--. Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 3.7.2008 emanato dall’allora procuratore pubblico Monica Galliker (ABB _____), rifonderà ad IS 1, _____, _____, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 57’185.05, oltre interessi del 5% su CHF 31’735.05 dal 5.6.2009 e su CHF 24’450.-- dal 25.7.2008. 2. La tassa di giustizia di CHF 10’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 10’050.--, sono poste a carico di IS 1, _____, _____, in ragione di CHF 8’000.--. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF. 4. Intimazione : per conoscenza : Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.